

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2003**

**relativa all'assegnazione agli Stati membri di giorni aggiuntivi fuori dal porto, conformemente
all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio**

[notificata con il numero C(2003) 762]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/185/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare l'allegato XVII, punto 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il punto 6, lettera a), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 specifica il numero di giorni in cui alcune navi possono essere fuori dal porto nelle zone geografiche indicate al punto 2 dello stesso allegato dal 1° febbraio 2003 al 31 dicembre 2003.
- (2) A norma del punto 6, lettera b), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, la Commissione può assegnare agli Stati membri giorni aggiuntivi per compensare il tempo di percorrenza tra il porto di origine e le zone di pesca e per compensare l'adeguamento al regime di gestione dello sforzo di recente applicazione.
- (3) I giorni stabiliti al punto 6, lettera a), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 danno alle navi che utilizzano attrezzi da pesca diversi da quelli indicati al punto 4, lettera a), del medesimo allegato il tempo necessario per catturare i quantitativi di merluzzo bianco che sono autorizzati a pescare nel corso del 2003.
- (4) Le navi che utilizzano gli attrezzi da pesca elencati al punto 4, lettera a), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, tradizionalmente detengono a bordo diversi tipi di attrezzi. A norma del punto 7 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, tale prassi non è consentita per le navi da pesca cui si applica l'allegato summenzionato. A causa di questa regola le navi in questione hanno particolare necessità di disporre di giorni aggiuntivi per adeguarsi al nuovo regime e ritornare in porto a cambiare, se necessario, gli attrezzi da pesca. A tale scopo si ritiene opportuno concedere due giorni aggiuntivi.
- (5) È probabile che ogni Stato membro incontri problemi analoghi per quanto concerne l'adeguamento al regime di gestione dello sforzo recentemente istituito.

- (6) A norma del punto 6, lettera c), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, la Commissione può assegnare agli Stati membri giorni aggiuntivi fuori dal porto per le navi che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca indicati al punto 4, lettera a), dello stesso allegato, sulla base dei risultati acquisiti o previsti dei programmi di smantellamento delle navi da pesca nel 2002 e 2003.
- (7) La Danimarca e il Regno Unito hanno presentato relazioni sull'attuazione dei loro programmi di smantellamento delle navi da pesca per il 2002 e una descrizione dei programmi di smantellamento delle navi da pesca per il 2003.
- (8) È necessario adottare una decisione della Commissione per assegnare giorni aggiuntivi in mare per le navi da pesca che detengono gli attrezzi da pesca indicati al punto 4, lettera a), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente al punto 6, lettera b), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, gli Stati membri possono assegnare fino a due giorni aggiuntivi per mese civile in cui una nave può essere fuori dal porto con a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, lettera a), dello stesso allegato.

Articolo 2

Il numero massimo di giorni aggiuntivi che possono essere assegnati per mese civile, conformemente al punto 6, lettera c), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 è il seguente:

- a) Danimarca: due giorni;
- b) Regno Unito: quattro giorni.

Articolo 3

I giorni aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
